



SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

Sede di Verona:

via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel. 045915777 e 0458340923 fax 045915907

(@mail): veneto.vr@snals.it PEC (@mail certificata): veneto.vr@pec.snals.it

Sede di Legnago:

via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel e fax 0442601546 e-mail: legnago@snalsverona.it

SCHEDA
Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

**L'INPS CON CIRCOLARE N.74 DEL 10/04/2015
PRECISA IL "DOPPIO" CALCOLO
su pensioni corrisposte dal 01/01/2012 IN POI
per chi ha maturato al 31/12/1995 18 anni utili**

L'INPS con circolare n. 74 del 10/04/2015 ha precisato che:

L'art 1, commi da 707 a 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha dettato nuove norme relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del **31 dicembre 1995** possono far valere un'anzianità contributiva **pari o superiore a 18 anni** e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo.

L'articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: **“A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»”.**

1. Destinatari

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

2. Criteri applicativi.

Nei confronti dei lavoratori di cui al precedente punto 1, ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico la norma in commento richiede che venga effettuato un doppio calcolo con le regole che verranno di seguito descritte. L'importo più basso sarà quello messo in pagamento.

I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:


a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;

b. pensione calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011. Tale disposizione prevede che l'importo della pensione venga determinato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato. Al riguardo, l'anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari "all'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".

Il legislatore, quindi, per il nuovo calcolo interamente retributivo supera il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l'anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l'anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell'importo della stessa retribuzione pensionabile.

Come precedentemente accennato sarà messo in pagamento l'importo minore determinato dal raffronto fra il calcolo secondo le regole sub a) e il calcolo secondo le regole sub b).



3. Ambito di applicazione

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 708, della richiamata legge n. 190 del 2014, il doppio calcolo di cui al precedente punto 2 si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla medesima data.

Pertanto, le Sedi provvederanno d'ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, ponendo a raffronto l'importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo le regole di cui al punto 2, sub b), al fine di porre in pagamento, a decorrere dalla medesima data, l'importo pensionistico di minore entità, procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data.

PER SEMPLIFICARE

La riforma Fornero DAL 01/01/2012 ha previsto il calcolo della pensione

1) retributivo per l'anzianità utile maturata al 31/12/2011

2) contributivo per i periodi maturati dopo il 31/12/2011

ed in tal modo il pensionato poteva avere un trattamento più favorevole

se vantava più di 40 anni di contribuzione utile, in quanto le norme


"pre-Fornero" consideravano come anzianità massima per il calcolo 40 ANNI.



L'art 1, commi da 707 a 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)

ha precisato che in ogni caso il calcolo "Fornero" non poteva concedere

UNA PENSIONE PIU' ELEVATA di quella calcolata con le norme "pre-Fornero".



La norma è valida sia per i pensionandi dal 01/01/2015 che per i GIA' pensionati dal 01/01/2012 al 31/12/2014

Con l'approvazione dei citati commi art.1 legge n.190/2014 SI ERA TEMUTA UNA DIMINUZIONE NEL CALCOLO DELLA PENSIONE, TENENDO PRESENTE

che le norme pre-Fornero ponevano come limite massimo 40 anni e quindi

chi ha cessato il servizio con 42 anni e 6 mesi "perdeva" 2 anni e 6 mesi


nel CALCOLO.

Per fortuna l'INPS nella citata circolare n.74 del 10/04/2015 chiarisce che:

NESSUN ANNO VA PERSO E SI CALCOLA TUTTO IL SERVIZIO UTILE

dalla maturazione del diritto a pensione al pagamento effettivo della

pensione.




Come dalle simulazioni fatte i dipendenti comparto scuola (esclusi forse alcuni casi di DIRIGENTI SCOLASTICI)

NON AVRANNO "DANNI" DAL "DOPPIO CALCOLO" e chi è già in pensione

dal 01/01/2012 NON AVRA' UN RICALCOLO PEGGIORATIVO DELLA

PENSIONE ATTUALMENTE PERCEPITA e non dovrà restituire arretrati.



Dipendente: **DOCENTE DONNA**

Classe stipendiale **35** Insegnante **LAUREATA** sec. superiore

Anzianità pensionistica alla cessazione in anni e mesi **41** **9**

CEDOLINO PENSIONE MENSILE

SIMULAZIONE IN DATA **11/4/15 16:45**

ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO **31/08/2015**

ACCREDITAMENTO DAL **16/09/2015**

RATA **9** ANNO **2015**

31.613,52	ALI.MAX	38%
<i>Pens annua lorda 13 mensilità</i>		
2015 TREDICESIMA NETTA 4/12		544,46

PENSIONE MENSILE LORDA **2.634,46**

RITENUTE

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF :	0,00
TRATTENUTA SINDACALE	0,00
riscatto/RECUPERI con riduz.imponibile	0,00
CESS.PENSIONE	0,00
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE :	0,00
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF :	0,00
IRPEF NETTA	-640,17

IMPORTO RATA IN PAGAMENTO CON NORME "FORNERO"	1.994,29
	S.E.&O

DETTAGLIO DEL CALCOLO IRPEF

IRPEF LORDA	-694,43
DETRAZIONE PER NUCLEO FAMILIARE	54,26
DETRAZIONE PER REDDITO	0,00
(IRPEF NETTA = IRPEF LORDA - DETRAZIONI)	-640,17

IMPORTO RATA IN PAGAMENTO CON NORME "PRE-FORNERO"	2.014,15
--	-----------------

PERTANTO SARA' PAGATO **1.994,29** valore più basso

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2013, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

Circ INPS n.74 del 10/04/2015

<http://www>



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

sabato 11 aprile 2015

16:29:25